



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE
SERVIZIO UFF. RAGIONERIA

N.6 del 15-01-2021	OGGETTO: CANONE ANNUALE PER MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SOFTWARE BANCA DATI TRIBUTARIA ANNO 2021
-----------------------	--

F.to VISTA la determinazione del Responsabile Ufficio Finanziario n. 109 del 31.12.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'acquisto dei software gestione tributo TARSU WIN e planimetrie catastali- Dati Metrici- dalla Ditta SIEL S.R.L. di Fermo già fornitrice della licenza d'uso dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere anche per l'anno in corso all'affidamento del servizio di assistenza/manutenzione di quanto segue per la corretta gestione del sistema informativo relativo ai tributi comunali:

- Canone annuo assistenza/manutenzione I.C.I-IMU-TASI
- Canone annuo assistenza/manutenzione TARSU-TARES-TARI
- Canone annuo assistenza/manutenzione DATIM

VISTO l'art.36 del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs.n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia e l'art.63;

RICHIAMATO l'art. 37 del medesimo decreto rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che ivi a stralcio si riporta:

1.Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

EMERSO che, per quanto sopra, non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

PRESO ATTO che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra si ritiene possa rientrare tra gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività disciplinati dall'art.1 comma 512 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n.208;

VISTO l'art.1 comma 419 della legge n.232 del 11.12.2016 ai sensi del quale:

"all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n.208 sono apportate le seguenti modificazioni:

"al comma 512, le parole "provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori sono sostituite dalle seguenti: "provvedono

ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori";

RITENUTO poter legittimamente approdare nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

CONSIDERATO CHE il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RITENUTO:

-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

-CHE, in particolare, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, correttezza, sono adeguatamente garantiti dal mercato elettronico della pubblica amministrazione, quale mercato aperto ad una schiera indefinita di operatori economici che possono accreditarsi per bandi abilitanti;

-CHE l'economicità viene assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della richiesta di offerta agli operatori economici invitati;

RITENUTO:

-CHE i principi di semplificazione e celerità alla base di una efficace azione amministrativa ben si conciliano con le finalità sottese agli strumenti di e-procurement;

-CHE il principio di proporzionalità richiede il rispetto dell'equilibrio tra obiettivi perseguiti e mezzi utilizzati e che, pertanto, l'azione amministrativa intrapresa risponde ad un'oggettiva esigenza contrattuale del tutto consona al valore del contratto;

DATO ATTO che i programmi sono stati acquistati dalla Ditta SIEL srl di Fermo, azienda leader nel settore, di massima fiducia e serietà, che da oltre 10 anni fornisce assistenza tecnica alle procedure ed agli operatori;

VISTE le linea guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi infungibili pubblicata nel portale ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione);

EVIDENZIATO che nelle stesse è definito infungibile un bene o servizio qualora sia "l'unico che può soddisfare un certo bisogno" e che in tal caso sia possibile derogare ai principi dell'evidenza pubblica;

CHE l'infungibilità di un certo bene o servizio in alcuni casi può derivare da caratteristiche intrinseche del prodotto stesso, in altri può essere dovuto a valutazioni di opportunità e convenienza nel modificare il fornitore;

CHE in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti;

CHE in merito ciascuna stazione appaltante deve accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano;

CHE nella fattispecie in esame l'emancipazione da un fornitore di un prodotto e/o servizio comporta costi elevati, quali, a titolo esemplificativo: i costi della migrazione di dati (e documenti) informatici, che, prima di essere trasferiti da un fornitore all'altro, devono essere preparati (bonifiche pre-migrazione); i costi organizzativi, collegati alla necessità di reimpostare i servizi e di formare il personale;

CHE, nel caso di specie l'ente ha sostenuto costi di investimento iniziale per l'acquisto dei programmi informatici, con conseguenti processi di formazione ed apprendimento, non recuperabili in caso di cambio del fornitore, con conseguente disinvestimento di cespiti, tale da creare danni economici all'ente;

CHE, pertanto, soltanto mantenendo il servizio di assistenza in oggetto in capo alla stessa ditta proprietaria dei programmi informatici risulta possibile la gestione dei programmi e dei prodotti già acquistati, mentre in caso diverso sarebbe compromessa la stessa continuità del servizio e delle relative attività di assistenza e manutenzione informatica;

RITENUTO quindi che nella fattispecie non possa ricorrersi a nessuna forma di gara in

quanto la Siel dispone dei programmi e delle attrezzature specifiche compatibili con il sistema già esistente acquistato a suo tempo dalla stessa Ditta e comunque la più adatta a fornire adeguata assistenza sistemistica vista la particolarità e specificità dei prodotti e servizi forniti;

VISTA la proposta dell'operatore economico Siel srl in atti;

DATO ATTO che la spesa quantificata in complessive euro 1.365,14 oltre iva secondo legge e così per euro 1.665,47 trova imputazione al cap. 107 del bilancio anno corrente

RILEVATA, quindi, la possibilità di poter effettuare procedura di acquisto diretta in quanto, altresì:

-criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione legittimano l'applicarsi di una procedura di affidamento dei servizi più snella, che consente, d'altro canto, un rapido raggiungimento degli obiettivi dell'amministrazione là dove, invece, altri sistemi, comporterebbero un allungamento dei tempi, un appesantimento delle procedure burocratiche e, conseguentemente, un maggior onere a carico delle stesse amministrazioni;

RITENUTO inoltre che l'articolazione di una procedura diversa da quella ivi prevista violerebbe il principio della proporzionalità, dato l'importo di appalto, nonché quello di non aggravamento del procedimento amministrativo, per il quale criteri di economicità, efficienza consentono nella fattispecie in esame l'affidamento diretto;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DATO ATTO CHE non si rilevano rischi da interferenze;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RICHIAMATO altresì l'art.151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO:

- l'art.192 del D.lgs.n.267/200 il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-l'art.32, comma 2 del D.lgs.n.50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la linee guida Anac relativa agli affidamenti sotto soglia comunitaria approvata con deliberazione n.1097 del 26.10.2016;

RILEVATO per quanto sopra che per gli affidamenti diretti ad acquisire beni, servizi o lavori di modico valore e per i quali sia certo il fornitore, nonché *in forma di ordine diretto del mercato elettronico*, si possa procedere con un unico atto che specifichi in modo semplificato le ragioni della scelta, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore e il possesso dei requisiti dei caratteri generali

RITENUTO quanto appresso:

oggetto affidamento: servizio completo di assistenza software banca dati tributaria

importo: 1.365,14 oltre iva secondo legge;

fornitore: siel srl

criteri di selezione: affidamento diretto ai sensi art. 63 D.lgs.n.50/2016. Trattasi di assistenza ed aggiornamento di programmi la cui proprietà per la loro specifica natura, come prodotti dell'ingegno, appartiene alla ditta individuata, in condizioni di esclusività.

Si evidenzia l'antieconomicità di una scelta diversa che imporrebbe all'ente disinvestire i propri cespiti;

possesso dei requisiti di carattere generale: operatore economico qualificato nella piattaforma di e-government della pubblica amministrazione ;

ACQUISITO secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed in esecuzione di quanto disposto dall'art.3 comma 1 della legge 13/08/2010 n.136 e s.m.i ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara -CIG Z0A303243C;

RICHIAMATO il principio di competenza finanziaria potenziata in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario cui l'obbligazione è esigibile;

DATO ATTO che la presente determinazione comporta una spesa complessiva di euro 1.665,47 comprensivo di iva secondo legge;

RITENUTO che il crono-programma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili è il seguente:

Anno	Importo esigibile
2021	1.665,47

DETERMINA

CHE le premesse siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI ACQUISIRE nella piattaforma MEPA il servizio di assistenza software tributi così come proposta sulla piattaforma di e-government dall'operatore economico Siel srl di Fermo al costo complessivo di euro 1.665,47 oltre iva secondo legge, giusto schema convenzionale in atti e riepilogo acquisti ordine diretto identificativo n.5973261;

DI SOTTOSCRIVERE la relativa stipula contrattuale con la ditta siel srl per quanto sopra evidenziato al costo di euro 1.365,14 oltre iva secondo legge e così per complessive euro 1.665,47;

DI IMPEGNARE la somma di euro 1.665,47 al cap. 107 del redigendo bilancio;

DATO ATTO CHE:

- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del documento unico di programmazione ;
- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE l'ordine risultava essere correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai documenti del mercato elettronico;

DI DICHIARARE che, relativamente al sottoscritto quale Rup non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del "Codice" nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ,ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

Il Responsabile ufficio ragioneria

Dott. Massimo Giglio

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 ,comma 4 del TUEL 267/00)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determinazione di impegno/liquidazione;

Tenuto conto del bilancio di previsione del corrente esercizio

Visto l'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Visto la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2015);

Verificata la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dai nuovi vincoli di finanza pubblica ed accertata se ed in quanto dovuta la coerenza prescritta

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa con imputazione ai capitoli indicati nell'atto in data odierna

Lì 15-01-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Giglio Massimo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 16-01-2021

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line
F.to Dott.ssa Susy Simonetti